

Competitività
Regolazione
Mercati

CERM

NOTA 9/2006



*Finanza Pubblica & Riforme
Liberalizzazioni & Regolazione*

**LIBERALIZZAZIONI
E
RIFORME A COSTO ZERO**

Un commento al decreto predisposto dal Governo

F. PAMMOLLI e N. C. SALERNO

Forse è eccessivo definirlo epocale, ma il decreto legge che il Governo ha predisposto interviene, dopo tanti anni, sulla normativa regolante un numero ampio di attività, dalle professioni liberali (notai, farmacisti, architetti avvocati, commercialisti) al commercio dei beni ordinari, dai servizi bancari al trasporto pubblico locale, dalla distribuzione dei farmaci ai taxi alla rc-auto (*cfr.* <http://www.governo.it/GovernoInforma/Comunicati/dettaglio.asp?d=28483>). Di alcune limitazioni alla concorrenza ci si era persino dimenticati: si pensi, per fare un esempio, ai limiti quantitativi alla produzione di pane e al numero massimo di panifici per singola area comunale [1].

Se ci si attendeva una dimostrazione di impegno e di coraggio da parte dell'Esecutivo, questa è sicuramente arrivata, e nel momento più adatto, cioè ad inizio legislatura, in modo tale da (a) poter avviare un'opera riformista da sviluppare nel tempo [2], e (b) da poter agire senza le pressioni e i condizionamenti che normalmente si acutizzano in prossimità delle tornate elettorali.

Oltre al decreto legge, il programma del Governo prevede altri interventi normativi collegati: un disegno di legge delega per la riforma dei servizi pubblici locali; un disegno di legge per l'introduzione in Italia dell'azione risarcitoria per il danno al consumatore; uno schema di decreto legislativo per innalzare la trasparenza e la comparabilità delle tariffe per l'assicurazione rc-auto; un decreto del Presidente della Repubblica che disciplini il risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale. Come si può apprezzare, un progetto di rinnovamento ad ampio raggio, che l'economia e la società italiana non attraversavano da tempo.

Sono tre i punti in cui è riassumibile il programma del Governo:

- ampliamento dell'offerta e promozione della concorrenza;
- diffusione dell'informazione per la valutazione e la scelta di beni e servizi da parte del consumatore;
- rafforzamento della tutela della concorrenza e del consumatore, anche tramite integrazioni dei poteri dell'Antitrust e l'introduzione in Italia dell'azione risarcitoria collettiva (*class action*).

Nella tabella che segue riassumiamo i contenuti del decreto legge.

Si propone, quindi, un commento che evidenzia gli aspetti positivi dell'intervento, quelli che preludono a successivi interventi liberalizzatori e, infine, alcuni snodi e passaggi critici, non sorprendenti se si considera che ci troviamo di fronte a un primo pacchetto di interventi di modernizzazione, che si innestano su di una consolidata base normativa protezionistica e anticoncorrenziale.

IL DECRETO LEGGE – nell'ordine in cui le varie pareti sono descritte nel documento pubblicato su www.palazzoehigi.it

decreto legge e documentazione su www.palazzoehigi.it	misure in adozione	commenti
libere professioni	<p>abolizione delle tariffe fisse o minime</p> <p>abolizione del divieto di parametrare il compenso al raggiungimento dell'obiettivo</p> <p>abolizione del divieto di pubblicizzare le caratteristiche del servizio (<i>in primis</i> il prezzo)</p> <p>abolizione del divieto di fornire servizi multidisciplinari da parte di società o associazioni tra professionisti (architetti, avvocati, notai, commercialisti, etc.)</p>	<p><u>finalità:</u></p> <p>promozione della concorrenza à la Bertrand (prezzi/tariffe allineati ai costi efficienti)</p> <p>incentivi a qualità/raggiungimento dell'obiettivo</p> <p>stimoli a valorizzare le economie di scala e di scopo, per ridurre i costi complessivi e fornire pacchetti integrati di prestazioni per soddisfare <i>in toto</i> l'esigenza del cliente</p> <p>diffusione dell'informazione, per ampliare le possibilità di scelta del consumatore e favorire l'emersione delle <i>best practice</i> dell'offerta</p> <p><u>rif:</u></p> <p>Comunicazione della Commissione n. 405/2005: (a) dopo la Grecia, l'Italia è il Paese con il più elevato indice di (sovra)regolamentazione nei servizi professionali; (b) una caratteristica distintiva dell'Italia è che l'indice di ripartisce in maniera uniforme in tutti i settori</p> <p>tutti punti già sollevati dall'AGCM (nella indagine conoscitiva sulle professioni liberali del 1997)</p>
rc-auto	<p>abolizione dell'obbligo di rapporto esclusivo dell'agente con la compagnia di assicurazione</p> <p>abolizione dei prezzi minimi praticabili ai consumatori, con possibilità per l'agente di determinare autonomamente gli sconti</p> <p>introduzione dell'indennizzo diretto del danneggiato da parte della sua compagnia di assicurazione</p> <p>creazione di un servizio pubblico di monitoraggio della tariffe praticate dalle compagnie di assicurazione e di diffusione dell'informazione ai consumatori</p>	<p><u>finalità:</u></p> <p>le modalità di liquidazione del danno divengono coerenti con le responsabilità contrattuali e gli incentivi individuali; la compagnia che liquida subito il danno al suo assicurato-danneggiato ha, poi, pieni incentivi a perorare la causa per ottenere il pagamento dalla compagnia del danneggiante</p> <p><i>l'unbundling</i> tra produttore (compagnia) e distributore (agente) favorisce la canalizzazione al consumatore dell'offerta più efficiente; l'agente diventa più facilmente "contendibile", e le compagnie possono richiedere le sue prestazioni riconoscendogli margini più elevati che, poi, egli stesso può traslare ai consumatori per allargare/mantenere il suo portafoglio [3]</p> <p>tramite un'autonoma politica di sconto, l'agente può adattare l'offerta alle caratteristiche di rischio della domanda (la <i>ratio</i> della copertura territoriale e del presidio delle aree socio-economiche risiede anche in questo)</p> <p>diffusione dell'informazione, per ampliare le possibilità di scelta del consumatore, abbattere gli <i>switching cost</i> e favorire l'emersione delle <i>best practice</i> dell'offerta</p> <p><u>rif:</u></p> <p>dati Eurostat mostrano come la crescita dei premi dal 1996 ad oggi sia stata di gran lunga superiore in Italia rispetto ai principali <i>Partner</i> UE e alla stessa media UE (+110% in Italia, contro +30 % circa) [4]</p>

<p>distribuzione dei farmaci</p>	<p>possibilità di vendita al pubblico di prodotti OTC (o da banco o da automedicazione) nella grande distribuzione organizzata, previa presenza di farmacista abilitato</p> <p>abolizione del tetto massimo di sconto del 20% che le farmacie possono praticare su SOP ed OTC a valere sul loro margine di ricavo</p> <p>abolizione (limitatamente ai farmaci non ammessi a rimborso da parte del SSN) dell'obbligo dei grossisti di detenere in magazzino almeno il 90% delle specialità in commercio [5]</p> <p>come conseguenza, possibilità per la farmacia di rifornirsi da più grossisti</p> <p>eliminazione di parte dei vincoli per l'accesso alla proprietà di farmacie: il farmacista può essere titolare di più farmacie (singolarmente e in forma associata); la distribuzione all'ingrosso e al dettaglio di farmaci non sono più completamente incompatibili (la norma ha, però, portata meno innovativa di quanto possa sembrare a prima lettura; in particolare, non trovano soluzione i motivi del recente deferimento dell'Italia alla Corte di Giustizia Europea; <i>cfr. infra</i>)</p> <p>abolizione del confine territoriale provinciale per lo svolgimento della attività al dettaglio (sinora, il farmacista iscritto all'ordine presso una Provincia poteva esercitare soltanto in quella Provincia)</p> <p>abolizione del <i>favor legis</i> che consente all'erede del farmacista di mantenere la titolarità della stessa senza essere laureato e iscritto all'albo</p>	<p><u>finalità:</u></p> <p>razionalizzazione e potenziamento dell'offerta, sinora assoggettata a limitazioni artificiose, motivate dalla difesa di interessi corporativistici e non da effettive esigenze di tutela della salute (il commento è dell'AGCM)</p> <p>riduzione dei prezzi degli OTC (per l'effetto, più controverso, atteso su OP e SOP, <i>cfr. infra</i>)</p> <p>valorizzazione delle risorse umane e capitali utilizzate/utilizzabili nel settore, senza vincoli privi di fondamento nella finalità della salute pubblica, come la separazione delle aree geografiche in cui è possibile esercitare, le condizioni all'assetto proprietario, l'attesa che gli eredi si laureino e si abilitino [6]</p> <p>è adesso possibile creare catene di farmacie, con i conseguenti miglioramenti di efficienza di gestione</p> <p>la rimozione della totale incompatibilità tra l'attività di grossista e di farmacista mira ad abbattere i costi di approvvigionamento [7] e ottimizzare il magazzino</p> <p>la possibilità di autonome politiche di sconto per le farmacie (pur se limitata a SOP ed OTC) mira a creare la massima coerenza tra ricavi reali (in potere di acquisto rispetto al costo della vita nella zona di esercizio) e costi efficienti dell'attività [8]</p> <p><u>rif:</u></p> <p>L'esclusiva di vendita dei farmaci in farmacia è stata sinora totale in Italia (OP, SOP, OTC), a differenza degli altri <i>Partner UE</i> dove, pur con diversità di forme e organizzazione, sono interessati altri canali distributivi</p> <p>gli effetti più distorsivi sono derivati proprio dalla combinazione dell'esclusiva totale e della regolamentazione restrittiva dell'offerta</p> <p>il ricavo delle farmacie per <i>unità standard</i> di farmaco intermedio (OP; SOP, OTC) è il più elevato in UE, + 35% rispetto alla media (dati Commissione Europea)</p> <p>non si può non sottolineare come il decreto non modifichi la pianta organica, né la struttura dei margini <i>ex-lege</i> in fascia "A", né il <i>bundling</i> (esplicitamente contestato dalla Commissione Europea) tra diritto di proprietà e diritto di esercizio della professione di farmacista (<i>cfr. infra</i>)</p>
<p>prezzi agro-alimentari</p>	<p>Ministero dello Sviluppo Economico e Ministero delle Politiche Agricole avviano un programma di rilevazione dei prezzi dei prodotti agro-alimentari sia i listini dei prezzi che le loro variazioni divengono informazione pubblica facilmente accessibile (messa a disposizione di Regioni e Comuni)</p>	<p><u>finalità:</u></p> <p>diffondere informazione</p> <p>responsabilizzare le scelte dell'offerta (in particolare la definizione delle strategie di prezzo)</p> <p>contrastare la speculazione</p> <p>favorire la mobilità della domanda e il consumo "intelligente"</p>

panificazione	abolizione del limite quantitativo alla produzione di pane abolizione del limite quantitativo al numero di panifici per area comunale	<u>finalità:</u> razionalizzazione e potenziamento dell'offerta, con riduzione dei prezzi valorizzazione delle risorse umane e capitali utilizzate/utilizzabili nel settore [9]
class action [con successivo disegno di legge ad hoc]	istituzione in Italia della <i>class action</i> modalità e procedure da definire con un apposito disegno di legge	<u>finalità:</u> la normativa comunitaria prevede già forme di coalizione dei consumatori per una migliore tutela dei loro interessi (superamento del cosiddetto "atomismo") diffusione della sensibilizzazione/responsabilità civile <i>moral suasion</i> preventiva sui comportamenti dell'offerta; si crea un diverso clima di convivenza civile
commissioni consultive e d'esame [10]	eliminazione delle commissioni consultive per il rilascio di licenza al pubblico esercizio (bar e ristoranti) sia quelle provinciali e comunali che quelle presso la Camera di Commercio i mediatori immobiliari in attività sono esclusi dalle commissioni di esame che devono giudicare l'idoneità degli aspiranti mediatori immobiliari	<u>finalità:</u> velocizzare i tempi delle pratiche amministrative per l'avvio di un pubblico esercizio (sovente decuplicati per via dei ricorsi gerarchici avverso le decisioni delle commissioni) ridurre i costi vivi amministrativi eliminare sedi decisionali presiedute dagli <i>incumbent</i> ("chi giudica non può essere parte in causa")
passaggi di proprietà di beni mobili registrati	eliminazione dell'obbligo di intervento del notaio per i passaggi di proprietà di beni mobili registrati (auto, moto, rimorchi, barche, etc.) eliminazione dell'obbligo di intervento del notaio per la costituzione di diritti di garanzia su beni mobili registrati entrambe le funzioni potranno essere svolte, gratuitamente, dagli uffici del Comune e dagli sportelli telematici dell'automobilista	<u>finalità:</u> ridurre i tempi (tempo reale) e i costi (gratuità) affermazione del principio di proporzionalità tra la complessità/rischiosità dell'atto, i requisiti professionali dei soggetti coinvolti nel suo perfezionamento e le risorse impiegate <u>rif:</u> l'Italia, come i Paesi (più degli altri Paesi) che hanno direttamente mutuato dal diritto latino, mantiene una centralità della figura del notaio che è ormai divenuta antistorica, rispetto agli strumenti oggi disponibili per l'archiviazione/verifica di requisiti e connotati formali e sostanziali l'intervento del notaio andrebbe circoscritto alle fattispecie più complesse, lì dove esiste un reale valore aggiunto della sua intermediazione
conti correnti	qualunque modifica contrattuale unilaterale deve essere comunicata al cliente per iscritto almeno 30 giorni prima della sua efficacia [11] entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione, il cliente ha possibilità di recedere senza penalità, senza spese di chiusura del conto corrente e con liquidazione in base alle condizioni previdenti (quelle dai lui accettate) le variazioni dipendenti da modifiche del tasso di riferimento devono operare sia sui tassi debitori che sui tassi creditori	<u>finalità:</u> tutela del consumatore, su un servizio ad ampia diffusione (ormai una necessità) e in un settore in cui le comunicazioni offerente-cliente sono frequenti e di alto tasso tecnico il principio di tutela arriva sino a sottrarre all'ambito contrattuale le variazioni che tasso creditorio e tasso debitorio possono avere, come conseguenza di modifiche del tasso di riferimento

<p><i>taxi</i></p>	<p>i Comuni possono bandire concorsi pubblici e concorsi riservati a chi è già titolare di licenza, per l'assegnazione a titolo oneroso di licenze eccedenti la vigente programmazione numerica [12]</p> <p>i proventi dell'assegnazione delle nuove licenze sono ripartiti tra i titolari di licenza del medesimo Comune che mantengono una sola licenza (in misura non superiore all'80% e non inferiore al 60%); si dà così gradualità alla manovra, evitando una ingiusta "patrimoniale secca" sulla "prima generazione"</p> <p>i Comuni possono rilasciare titoli autorizzatori temporanei, non cedibili, per fronteggiare eventi straordinari</p>	<p><u>finalità:</u></p> <p>potenziamento dell'offerta</p> <p>impulso all'occupazione</p> <p>razionalizzazione del traffico (soprattutto le aree metropolitane)</p> <p>aumento della qualità del servizio per imprese, cittadini e turisti</p> <p><u>rif:</u></p> <p>nell'area milanese ci sono 1,6 taxi per mille abitanti, contro i 9,9 di Barcellona, gli 8,3 di Londra, i 3,9 di Praga, i 2,9 di Monaco, i 2,4 di Parigi, i 2 di Berlino [13]</p> <p>con un 2,1 per mille, Roma è davanti soltanto a Berlino</p> <p>il valore stimato di una licenza a Milano si aggira attorno ai 200 mila Euro, a Firenze attorno ai 300 mila [14]</p> <p>il valore stimato di una licenza nella media nazionale si aggira attorno ai 120 mila Euro [15]</p> <p>il decreto non interviene sui tariffari (per permettere politiche di prezzo autonome da parte dei singoli) e, lasciando l'iniziativa ai Comuni, rinuncia a costruire un quadro normativo nazionale di base (<i>cf. infra</i>)</p>
<p><i>trasporto pubblico locale</i></p>	<p>i Comuni possono prevedere linee aggiuntive di trasporto pubblico di passeggeri (in ambito comunale ed intercomunale) che possano essere esercite da soggetti privati</p> <p>per questi nuovi soggetti è esclusa ogni forma di sussidio pubblico (l'attività avrà la forma di un vera intrapresa economica)</p> <p>i Comuni sedi di scali ferroviari, portuali e aeroportuali saranno tenuti a consentire l'accesso allo scalo da parte degli operatori privati autorizzati dai Comuni del bacino servito</p> <p>il nuovo servizio deve mantenere le caratteristiche di universalità, accessibilità, adeguatezza e sicurezza</p> <p>Regioni ed Enti Locali potranno disciplinare le modalità di esercizio, anche per quanto riguarda l'accesso, il transito e la fermata nelle diverse aree urbane ed <i>extra</i> urbane</p>	<p><u>finalità:</u></p> <p>potenziamento dell'offerta</p> <p>impulso all'occupazione</p> <p>razionalizzazione del traffico</p> <p>aumento della qualità del servizio per imprese, cittadini e turisti (tramite la concorrenza pubblico-privato)</p> <p>valorizzazione dei nodi intermodali</p> <p><u>rif:</u></p> <p>il costo operativo del trasporto pubblico locale su gomma è in Italia tra i più elevati d'Europa: pari a 3,5 Euro a vettura-Km, secondo soltanto alla Germania (la media UE è di 2,7) [16]</p> <p>i ricavi da traffico, che in altri Paesi si collocano tra il 40 e l'85%, coprono in media solo il 30% dei costi</p> <p>la Legge Finanziaria per il 2005 aveva previsto che, a partire dalla fine del 2005, l'affidamento dei servizi di trasporto locale avvenisse sempre tramite gara (per creare concorrenza per il mercato); il decreto legge si muove in questa direzione, mirando ad un più ampio coinvolgimento del privato nella prestazione di servizi pubblici</p>

<p>distribuzione dei beni ordinari (commercio)</p>	<p>abolizione dei requisiti professionali eventualmente previsti da norme regionali per l'apertura di esercizi commerciali in settori diversi da quello alimentare (bar, ristoranti, esercizi alimentari)</p> <p>abolizione del parametro di distanza minima tra un esercizio commerciale e l'altro</p> <p>abolizione dei vincoli quantitativi all'assortimento merceologico, che potrà essere scelto autonomamente dal commerciante</p> <p>abolizione della presunzione di abuso di posizione dominante al superamento di quote di mercato</p> <p>abolizione dei divieti e dei limiti per l'effettuazione di vendite scontate, fatta eccezione per le tradizionali vendite di fine stagione e per le vendite sottocosto</p>	<p><u>finalità:</u></p> <p>razionalizzazione e potenziamento dell'offerta</p> <p>riduzione dei prezzi in linea con i costi efficienti e con il costo generale della vita nel bacino territoriale</p> <p>impulso all'occupazione</p> <p>aumento della qualità del servizio (maggiore copertura territoriale, varietà merceologica adattata alla domanda)</p> <p>liberalizzazione degli sconti, per favorire l'emersione delle <i>best practice</i> commerciali</p> <p>possibilità di crescita dimensionale per l'abbattimento dei costi fissi e lo sfruttamento di economie di scala e di scopo</p> <p><u>rif:</u></p> <p>in particolare l'AGCM ha avuto modo di esprimersi favorevolmente sulla rimozione della presunzione di abuso di posizione dominante (a proposito della regolamentazione del commercio della Regione Sicilia che ha stabilito dimensioni massime alle grandi catene di distribuzione) [17]</p>
<p>riforma dei servizi pubblici locali [con legge delega richiamata del decreto legge]</p>	<p>il principio generale per l'affidamento dell'esercizio di servizi pubblici locali (ad eccezione di quello idrico [18]) sarà quello dall'asta pubblica (nel rispetto della normativa europea)</p> <p>l'affidamento diretto rimane soltanto per casi eccezionali vagliati dalle Autorità di regolazione</p> <p>ogni gestore deve adottare una carta dei servizi all'utenza che indichi, tra l'altro, i livelli qualitativi minimi, le modalità di accesso all'informazione, le modalità di reclamo e di conciliazione delle controversie (la carta e i suoi contenuti dovrebbero essere elementi di valutazione nella procedura concorsuale)</p> <p>il mancato rispetto della carta dei servizi è motivo di revoca dell'affidamento dell'esercizio</p>	<p><u>finalità:</u></p> <p>coinvolgimento delle imprese private</p> <p>innalzamento del livello di efficienza, con riduzione di prezzi/tariffe</p> <p>miglioramento degli <i>standard</i> qualitativi (con l'individuazione di livelli minimi inderogabili)</p> <p>trasparenza e responsabilizzazione di bilancio (con riduzione del rischio di <i>soft budget constraint</i>)</p> <p>chiarezza dei rapporti gestore-cliente con rafforzamento della tutela del consumatore</p> <p><u>rif:</u></p> <p>la Legge Finanziaria per il 2005 aveva previsto il ricorso all'asta pubblica per l'assegnazione della gestione dei servizi di trasporto locale (a partire dal 1° gennaio 2006); il decreto legge, quindi, si pone come diretto proseguimento di un processo riformista già avviato, che viene esteso ad altri ambiti</p>

AGCM	<p>all'AGCM, sono riconosciuti tre nuovi poteri:</p> <p>1. adozione di misure cautelari urgenti, con l'applicazione, in caso di inadempienza dell'impresa, di sanzioni sino al 3% del fatturato</p> <p>2. la sanzione potrà salire sino al 10% se l'impresa si impegna a rimuovere i comportamenti anticoncorrenziali e poi contravviene allo stesso impegno, costringendo l'AGCM alla riapertura del procedimento</p> <p>3. l'AGCM ha facoltà di prevedere riduzioni delle sanzioni amministrative e pecuniarie per le imprese che collaborano nell'accertamento e nella correzione delle infrazioni</p>	<p><u>finalità:</u></p> <p>ampliamento dei poteri effettivi dell'AGCM</p> <p>semplificazione delle procedure e dei tempi di correzione delle infrazioni</p> <p>sviluppo di pratiche di <i>moral suasion</i> nell'azione dell'AGCM, che possono avere ricadute positive anche in fase di prevenzione</p> <p><u>rif:</u></p> <p>da tempo si va discutendo di possibili riforme delle Autorità che ne aumentino l'efficacia d'azione (anche in sede di ricognizione della normativa esistente)</p> <p>in particolare, possibili riforme nei rapporti con il Parlamento, la Corte Costituzionale e la Magistratura ordinaria [19]</p> <p>si tratta, ovviamente, di tematiche complesse di architettura istituzionale, che toccano direttamente la separazione dei poteri e i <i>checks&balances</i></p>
-------------	---	---

fonte: documento di presentazione e testo del decreto legge su www.palazzochigi.it (cfr. in appendice)

Il decreto legge avvia un'opera di rimozione di vincoli e barriere all'esercizio dell'attività economica, certo non giustificabili in nome del mantenimento di *standard* minimi qualitativi o della protezione del consumatore "inconsapevole". Uno *status quo* chiaramente tratteggiato dall'AGCM già nel 1997, nell'indagine conoscitiva sulle professioni liberali, in cui si affermava che: "[...] Il conseguimento delle finalità pubbliche non è affatto incompatibile con la sottoposizione delle attività dei professionisti alle regole del mercato e della concorrenza, ed anzi quest'ultima può solo contribuire a rendere più efficiente il sistema. [...] Laddove la regolamentazione è necessaria, essa va in ogni caso collegata in modo diretto e chiaro con l'unico principio che la giustifica, ovvero il raggiungimento di maggiore benessere per la collettività." In altri termini, la regolamentazione si giustifica quando esiste una connessione diretta tra la sua applicazione e il risultato positivo per la collettività, e quindi anche quando essa è proporzionata allo stesso risultato.

Si può affermare che in tutti i punti toccati dal decreto queste due caratteristiche di "buona regolamentazione" sono state, sino a oggi, ignorate o tradite. Nella maggior parte dei casi, anzi, l'impianto regolatorio esistente appare come l'affastellamento nel tempo di conquiste corporativistiche, avvenute perpetuando *status* affermatasi in altre epoche storiche (notai, avvocati e farmacisti nell'Italia dei Comuni e delle Signorie), e in tempi più recenti di attività di *lobbying* favorita dalla precarietà della cornice normativa e istituzionale.

La sovraregolamentazione o la regolamentazione corporativistica:

- cristallizzava le remunerazioni dei fattori, scollegandole *in toto* dalle variabili che dovrebbero logicamente determinarle (scarsità, sostituibilità, produttività, utilità effettiva per il singolo e per la comunità);
- canalizzava le risorse economiche su attività/professioni non più motrici di sviluppo; si inducono scarsità artificiali dell'offerta, che non permettono di convogliare risorse nelle aree di vera scarsità;
- indeboliva la dotazione di capitale umano e fisico, con distorsioni nell'allocazione delle risorse sia in fase di formazione delle nuove leve che di accumulazione delle infrastrutture;

- introduceva distorsioni in termini di distribuzione del reddito, dato che il cittadino deve sopportare costi sproporzionati rispetto alla natura e al contenuto dei beni e dei servizi; sia sul piano giuridico che su quello economico, si sostanzia un vero e proprio signoraggio (privato), non dissimile da quello (pubblico) che può avvenire tramite l'imposizione eccessiva a finanziamento di spesa pubblica inefficiente.

In Italia continuano a costare tanto e troppo beni e servizi che, forse scarsi, irrinunciabili o imposti dalla volontà del "Re" in altre epoche, in un sistema socio-economico moderno devono adeguarsi ai principi della democrazia e del pluralismo perseguibili con l'apertura a concorrenza. Il decreto legge avvia questo processo, agendo su più fronti:

- la diffusione dell'informazione, che ha un ruolo fondamentale nella responsabilizzazione della domanda e dell'offerta e nella creazione di una nuova "coscienza" civile; è quello che avverrà per le libere professioni (con l'abolizione del divieto di pubblicità) e per l'rc-auto e i prodotti agro-alimentari (con il sistema di monitoraggio di tariffe/prezzi consultabile dai consumatori); è quello che avverrà anche con l'introduzione in Italia della *class action*, che è uno strumento di crescita della consapevolezza dei consumatori;
- l'abolizione di tariffe minime, fisse, non parametrabili ai risultati, non adeguabili liberamente al contesto socio-economico; avverrà per le libere professioni e la distribuzione di farmaci OTC;
- l'unbundling delle fasi in "filiera" di una singola prestazione, già applicato in altri settori (per esempio, le *utilities* a rete) e correttamente esteso alla compagnie di assicurazione e ai loro agenti nel comparto dell'rc-auto;
- la rimozione di vincoli operativi di puro contingentamento dell'offerta (sulla quantità di panificazione; sui servizi multidisciplinari fornibili dai professionisti associati; sui limiti geografici all'esercizio della professione di farmacista; sulla composizione merceologica del magazzino sia per grossisti di farmaci che per commercianti al dettaglio; sulle politiche di prezzo dei commercianti; sulla distanza minima tra esercizi e su altri requisiti sinora previsti per il commercio; sul numero di taxi operativi nei singoli Comuni);
- l'eliminazione di riserve di attività non giustificabili per le caratteristiche oggettive e soggettive (il notaio per i passaggi di proprietà di beni mobili registrati; la farmacia per gli OTC);
- la razionalizzazione e semplificazione di procedure, strumenti, rapporti con i clienti (dall'eliminazione delle commissioni consultive alle modalità di variazione dei parametri del contratto di conto corrente);
- l'adozione del principio generale della gara pubblica per l'assegnazione dei servizi pubblici locali, garanzia di selezione del "migliore", di trasparenza e responsabilizzazione di bilancio.

Ci sono due aspetti del decreto, passati in secondo piano nel dibattito che lo sta accompagnando, che si desidera mettere in evidenza, accanto ai suoi pregi appena elencati.

A dimostrazione che la sua portata riformista non si fonda su un'acritica "ondata" di *deregulation*, è utile notare l'inserimento di un vincolo regolatorio in più, quello che obbliga a variare nelle stesse proporzioni il tasso attivo e il tasso passivo dei conti correnti bancari di fronte a variazioni del tasso di riferimento. E' stato ritenuto, a tutela delle generalità dei consumatori non esperti di mercati bancari e finanziari, che le condizioni contrattuali dovessero essere stabilite *in toto* all'atto della sottoscrizione, per poi evolversi omogeneamente rispetto al parametro di riferimento, senza asimmetrie (difficilmente valutabili) tra posizione creditoria e debitoria (ovviamente, questo non implica che il tasso a credito debba essere identico al tasso a debito).

Inoltre, si ritiene di sottolineare le modalità con cui si prevede di aumentare i poteri effettivi dell'AGCM, non certo per instaurare quella "dittatura di mercato" che è sovente facile argomento per

la reazione, ma per aumentare la collaborazione tra Regolatore e operatori, favorire la rapidità e semplicità degli interventi, creare un clima di *moral suasion* che possa prevenire le infrazioni.

Sulla base di queste considerazioni, il giudizio sul decreto non può che essere positivo. Non mancano, tuttavia, dei punti critici, inevitabili quando si tenti di avviare un processo complesso che va a modificare equilibri consolidati da tempo. Le criticità sono riconducibili in alcuni casi alla parzialità degli interventi rispetto alla portata delle riforme ipotizzabili, in altri casi a dei veri e propri controeffetti che l'apertura al mercato riguardante solo alcuni aspetti dell'attività può generare quando si innesti su un sostrato normativo-regolatorio anticoncorrenziale e corporativistico. Queste seconde criticità, che si possono definire "da riforme a macchia di leopardo" o da "riforme lente", possono divenire anche più pericolose delle prime.

Nella tabella seguente riassumiamo in sintesi le principali criticità, fermo restando che la necessità di riforme modernizzatrici non si esaurisce nei settori interessati dal decreto legge, come confermato anche dalle dichiarazioni del Governo che ha annunciato un programma di legislatura.

Ulteriori possibili interventi e criticità

<p>libere professioni</p>	<p>il successo della riforma potrebbe essere "spuntato" dal fatto che nella maggior parte dei casi gli onorari dei professionisti non sono a <i>forfait</i> o a cottimo, ma per singolo atto compiuto o per controvalore della pratica; la possibilità di concorrenza sugli onorari potrebbe, quindi, essere più che compensata da comportamenti opportunistici in "corso d'opera", volti ad allungare i tempi o aggiungere complessità, senza che il cliente abbia sufficiente cognizione di causa per valutare; la deregolamentazione potrebbe, in questo caso, favorire pratiche scorrette o modalità contrattuali poco intelligibili; si potrebbe valutare l'opportunità di introdurre <i>format</i> contrattuali come già avviene (dovrebbe essere) in altri ambiti [20]</p> <p>rimane sempre aperto lo snodo degli esami di abilitazione che, presieduti dagli <i>incumbent</i>, si prestano distorsioni e a funzionare come vera e propria barriera all'entrata</p> <p>lì dove possibile, l'adozione del principio del mutuo riconoscimento su scala Europea (o internazionale) potrebbe trovare maggior applicazione, previa una adeguata verifica/omogeneizzazione dei requisiti minimi delle varie professionalità</p>
<p>distribuzione dei farmaci</p>	<p>il decreto fa compiere un sicuro passo avanti per quanto riguarda i prodotti OTC (circa l'8% del mercato), per i quali amplia i canali di offerta al dettaglio senza vincoli sulle pratiche di prezzo</p> <p>in mancanza di una revisione/abolizione della pianta organica (<i>i.e.</i> il contingentamento numerico delle farmacie), le altre previsioni rischiano di avere natura puramente formale: dalla possibilità di sconto sui SOP (già introdotta con esito negativo dal decreto "Storace"), alla possibilità di esercitare la professione di farmacista al di fuori della Provincia di iscrizione all'ordine, alla possibilità di rifornirsi da più grossisti per ottenere le condizioni migliori</p> <p>senza riforma della pianta organica, addirittura alcune previsioni del decreto possono causare dei controeffetti:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) la possibilità per un farmacista di essere titolare di più farmacie rischia di aumentare il potere degli <i>incumbent</i> e di concentrare ancor di più l'offerta, favorendo pratiche anticoncorrenziali su tutti i farmaci diversi dagli OTC; (2) la possibilità per un farmacista titolare (il comma 7. dell'articolo 5 si legge così?; è un passaggio del decreto che necessita di una interpretazione) di divenire proprietario (da solo o in forma associata) di un esercizio di distribuzione all'ingrosso (purchè con impresa separata dalla farmacia) rischia di aumentare l'integrazione verticale degli <i>incumbent</i> acuendo il problema della canalizzazione al consumatore finale dei farmaci equivalenti più costosi (sui quali i margini della distribuzione sono più elevati); diversamente accadrebbe se, eliminata la pianta organica (e quindi scongiurate le ricadute anticoncorrenziali), si desse la possibilità al singolo farmacista (o a società di

<p style="text-align: center;">... distribuzione dei farmaci</p>	<p>farmacisti) di avviare un esercizio di distribuzione all'ingrosso per ridurre al minimo i margini di ricavo normalmente corrisposti ai grossisti o ottimizzare alcuni aspetti del servizio di approvvigionamento</p> <p>il decreto non interviene sulla struttura dei margini di ricavo <i>ex-lege</i> per la distribuzione dei farmaci di fascia "A", dove pure esiste una normativa inefficiente che, per la natura del bene (sono i prodotti che costituiscono il LEA farmaceutico), contrasta direttamente con principi di rango costituzionale</p> <p>non interviene, inoltre, sul punto per il quale l'Italia è stata recentemente deferita alla Corte di Giustizia Europea, e cioè la separazione tra accesso alla proprietà delle farmacie (una scelta patrimoniale che dovrebbe essere liberalizzata) e svolgimento della professione di farmacista (subordinata all'abilitazione professionale)</p> <p>non si comprende, poi, come mai l'abolizione dell'obbligo per i grossisti di detenere in magazzino il 90% delle specialità medicinali valga solo per i prodotti non dispensati dal SSN; la distinzione avrebbe senso se l'obbligo esistesse in termini di principi attivi o di farmaci equivalenti (che il SSN può desiderare avere sempre pronti sul territorio), e non intermini di prodotti <i>originator</i></p> <p>infine, anche l'atteso superamento del <i>favor legis</i> per l'erede perde, senza riforma della pianta organica, la sua reale portata innovativa; il "circuito" dei farmacisti titolari rimane sempre chiuso</p>
<p style="text-align: center;">notai</p>	<p>il principio della proporzionalità delle risorse utilizzate (e dei costi) alla complessità dell'atto trova finalmente una sua affermazione</p> <p>ma a quante altre fattispecie potrebbe essere estesa la stessa logica?</p> <p>un primo esempio potrebbe essere quello dell'atto di acquisto della casa; se le pratiche potessero essere svolte da funzionari del Comune, tempi e costi si ridurrebbero, con un effetto probabilmente più incisivo di tante progettate politiche sociali a favore della famiglia (per esempio il cosiddetto bonus "bebè") e dell'accesso a casa di proprietà</p> <p>ci si rende conto che è necessario un vero e proprio cambiamento di "mentalità" che deve riguardare anche la Pubblica Amministrazione e i suoi funzionari/dirigenti; ma è un cambiamento necessario</p>
<p style="text-align: center;">taxi</p>	<p>il decreto è stato accolto tra le forti proteste di piazza degli ultimi giorni</p> <p>ma che cosa sarebbe successo se il Governo avesse liberalizzato il numero dei taxi (oggi di competenza comunale) e resa la licenza funzionale alla verifica di requisiti minimi (<i>i.e.</i> per evitare il lavoro in nero) e alla gestione del traffico (<i>i.e.</i> per evitare sovraffollamento e ingorgo)?</p> <p>che cosa sarebbe successo se il Governo avesse liberalizzato le tariffe (anch'esse oggi di competenza comunale), magari richiedendo che ciascuna autovettura segnalasse la sua offerta su un <i>format</i> visibile al pubblico? [21]</p> <p>oltre a prevedere un doveroso risarcimento per la prima "generazione" di taxisti interessati dalla riforma (si sarebbe trattato, altrimenti, di una "patrimoniale secca" a carico di una sola generazione), il decreto si muove cautamente: assieme alla possibilità dei Comuni di bandire concorsi pubblici in deroga alla vigente programmazione numerica, apre anche la possibilità che siano gli stessi <i>incumbent</i> a collezionare più licenze assumendo le vesti di piccoli imprenditori; inoltre, è previsto che i Comuni possano esercitare la facoltà anche avvalendosi di licenze temporanee, così evitando che esigenze congiunturali o fasi transitorie di picco si traducano in un sovradimensionamento strutturale dell'offerta</p> <p>perplessità, infine, si nutrono circa l'opportunità/il vantaggio di delegare integralmente le scelte ai Comuni, per tre ordini di motivi:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) i Comuni potrebbero non essere in grado di fronteggiare pressioni provenienti dalle <i>lobby</i>; o questa capacità variare eccessivamente a seconda delle dimensioni del Comune; (2) potrebbe non trovare completa affermazione, su scala nazionale e a favore di tutti i cittadini, quel principio di tutela e promozione della concorrenza che la Costituzione affida in esclusiva allo Stato; (3) più in generale, un coordinamento di base (sulle modalità di intervento, sui

... taxi	parametri con cui valutare quando bandire concorsi, etc.) sarebbe auspicabile, per far condividere <i>best practice</i> che hanno esternalità positive sui cittadini e sulle imprese (non ci si avvale solo di taxi nel proprio Comune di residenza o di sede d'impresa, anzi, solitamente non ci si avvale di taxi proprio in quello)
trasporto pubblico locale	<p>si ripete (con maggior rilievo dato il più ampio raggio di attività e il più vasto bacino territoriale interessato) l'ultima considerazione fatta per i taxi</p> <p>potrebbe essere necessario un più stretto coordinamento delle scelte dei Comuni, considerato che la presenza di interconnessioni e la loro frequenza e qualità generano esternalità positive</p> <p>si pensi, per fare un esempio, ai Comuni con scalo ferroviario, portuale, aeroportuale e con nodi intermodali; i servizi di trasporto interni al Comune o di collegamento dello stesso Comune alle aree vicine diventano fondamentali per gli spostamenti delle persone e spesso anche importanti strumenti di lavoro per le imprese</p> <p>in alcuni casi, la rete del trasporto pubblico locale fa da esplicito connettore per le reti di trasporto nazionali (sono punti di accesso alle dorsali), e la loro fruizione avviene indifferentemente da parte di residenti e non residenti</p> <p>si tratta di un punto che, per le sua importanza, potrebbe rientrare nell'<i>agenda</i> federalista; un quadro normativo nazionale, con dei principi o delle linee guida per le relazioni tra Comuni ("diritti/doveri"), potrebbe risultare importante e consentire risparmi di risorse pubbliche all'atto del coinvolgimento del privato [22]</p>
commercio	<p>il decreto ha una portata ampia e generalizzata</p> <p>ciò nonostante, non si intravedono motivazioni sufficienti ad escludere la libertà di sconto sulle vendite di fine stagione; che cosa cambia?; anzi, probabilmente è proprio in quelle fasi di smaltimento/rinnovamento prodotti che è più utile alla generalità dei commercianti (soprattutto quelli <i>new enter</i> o meno affermati) poter scegliere in autonomia la strategia di prezzo</p> <p>i controlli sugli sconti a fine stagione (data di inizio e percentuale massima), inoltre, hanno un effetto a ritroso sul livello di concorrenza di prezzo durante la stagione; essi limitano la concorrenza potenziale proprio nei momenti in cui la domanda è maggiore e più rigida al prezzo; permettono, così, una "discriminazione temporale perfetta" che non ha fondamento nella natura e nei costi dell'attività (che rimangono immutati) [23]</p> <p>un discorso simile potrebbe esser fatto per il divieto di vendite sottocosto; poiché la rinuncia al proprio margine su alcuni prodotti, anche incorrendo in perdite rispetto al prezzo corrisposto al produttore, è decisa autonomamente dal commerciante, perché limitarla <i>tout court</i>? può essere una alternativa alla pubblicità, può servire alla riorganizzazione del magazzino, rappresentare una strategia commerciale prima del lancio di nuovi prodotti, etc.; la normativa, invece, parte da una presunzione di pratica predatoria (in senso antitrust) rispetto a possibili <i>new enter</i>, che però trova scarso supporto nelle caratteristiche del settore (dovrebbero ricorrere alcuni condizioni: in primo luogo, l'esistenza di una interazione <i>incumbent</i> - <i>new enter</i> o dominante - non dominante; poi, la necessità di ingenti investimenti iniziali di tipo <i>sunk</i>; inoltre, dovrebbe essere realistica la possibilità per l'<i>incumbent</i> di vendere a prezzi particolarmente alti dopo la "cacciata" del <i>new enter</i> senza che altri possano muovergli nuova concorrenza; etc.); si potrebbe valutare l'opportunità di ampliare le possibilità di vendite sottocosto nella distribuzione, magari accompagnandola con una più diffusa supervisione dell'AGCM che tenga conto della natura dei beni e delle condizioni di contesto</p> <p>da ultimo, merita una riflessione l'abolizione dei vincoli quantitativi di assortimento merceologico; mentre è un sicuro progresso riconoscere l'autonomia del commerciante nella ripartizione del suo magazzino tra prodotti che egli può già distribuire, è importante anche considerare possibili revisioni dei criteri con cui sono individuati i canali distributivi delle varietà merceologiche, per poter avvantaggiarsi di possibili economie di scala e di scopo (gli esempi più utilizzati sono quelli dei quotidiani distribuiti dai supermercati e della pompa di benzina integrate nei parcheggi dei supermercati)</p>

Alla luce delle considerazioni svolte, il decreto va salutato con favore, come avvio di un processo di riorganizzazione/ottimizzazione del funzionamento della società e dell'economia, a partire dalle sue componenti di base, cioè le professioni, i mestieri, le relazioni tra produttori e consumatori, la diffusione dell'informazione, i servizi pubblici. Un processo sul quale sarà necessario mantenere l'impegno di una legislatura.

Par certi versi, uno *status quo* normativo così antiquato e inefficiente come quello che ereditiamo dal passato può rappresentare una opportunità, nel basso ciclo economico e nella fase attuale di finanza pubblica. Si tratta di una "riserva" di risorse pubbliche e private attivabili "a costo zero" e destinabili alla promozione dello sviluppo, al mantenimento/innalzamento del tenore di vita dei cittadini, alla creazione di spazi finanziari per attuare la politica economica.

Il Paese deve ristabilire coerenza tra produttività e remunerazione dei fattori, ora è compromessa dalla segmentazione corporativistica del sistema economico. Ogni ritardo nella realizzazione di questa coerenza è doppiamente dannoso:

- nell'immediato, in quanto fonte di sperequazione sociale;
- nel futuro, perché continuando a sopravvalutare alcune professionalità, si rinuncia a premiare (con un adeguato rapporto tra retribuzioni) la formazione di altre; si altera, così, la varietà di capitale umano che si avrà a disposizione in futuro.

La richiesta di coerenza tra produttività e remunerazione significa creare le condizioni per una politica dei redditi trasparente, efficace e verificabile nei risultati. Le politiche dei redditi e le politiche sociali, infatti, diventano molto più complesse, se sono costrette a partire da una base produttiva costellata di oligopoli professionali che attraggono risorse "oltre il loro merito".

Sinora la normativa italiana sulle professioni e sui mestieri ha amplificato le dipendenze da beni e servizi la cui offerta avrebbe potuto essere molto più ampia e più efficiente. Ha dato vita ad un sistema orientato al passato, rigido nella valutazione delle priorità e nell'apprezzamento delle capacità professionali, mentre tutt'attorno il mondo cambiava e con lui i bisogni, le aspirazioni, il riconoscimento formale dei diritti.

Gli *incumbent* contestano che le riforme siano "a costo zero", perché hanno un impatto distributivo su di loro. Le proteste di avvocati, farmacisti e taxisti di questi giorni sono motivate proprio dalla prospettiva di una caduta dei loro redditi. Ma mentre è corretto sollevare un problema di "prima generazione" (che l'impostazione gradualista del decreto dimostra comunque di considerare) [24], non sono accettabili eccezioni distributive a tutela degli interessi degli *incumbent*:

- è vero che un effetto distributivo c'è, ma consiste nella correzione di forzature nella distribuzione dei redditi; è, quindi, una rimozione dell'impatto distributivo derivante dalla normativa anticoncorrenziale (*cf. supra*);
- non si può pretendere che a una professione, indipendentemente dalla sua natura e dal suo contenuto, corrispondano redditi minimi garantiti, scelti autonomamente dalla corporazione, e a tal fine giustificare l'eliminazione della concorrenza e la limitazione dell'offerta; se questo principio fosse esteso a tutte le categorie, esso condurrebbe a dei risultati paradossali: dal divieto di procedure concorsuali quando il numero dei posti a concorso è inferiore a quello dei concorrenti (perché chi ha ottenuto un titolo di studio e concorre deve rischiare di non accedere a ruoli fonte di reddito?), al contingentamento dei lavoratori dipendenti pubblici e privati (perché le retribuzioni dei dipendenti devono esser contrattate tra datori di lavoro e rappresentanze e non essere fissate a livelli autonomamente scelti? e perché gli aspiranti a una

occupazione dipendente devono trovarsi a competere tra di loro con effetti negativi sui livelli delle loro retribuzioni?);

- non si può pretendere che ad una professione corrispondano redditi sufficienti a condurre un'intera vita, come risultato di una scelta autonoma della corporazione e senza riferimento agli equilibri sociali della comunità di cui si è parte; si compie in questo modo una trasfigurazione corporativistica di strumenti come gli interventi a tutela della disoccupazione e il reddito minimo di cittadinanza: perché il taxista deve avere la certezza che il suo lavoro, tramite restrizioni della concorrenza (e quindi a spese della collettività), gli assicurerà costantemente redditi adeguati, mentre questa garanzia non esiste per altri lavori, mentre mancano sufficienti finanziamenti per gli ammortizzatori sociali a sostegno e riassorbimento della disoccupazione, mentre non esiste un reddito minimo di cittadinanza, come in altre democrazie europee? [25].

In relazione a quest'ultimo punto, se è vero che esistono differenze sostanziali (di cui tenere il più possibile conto negli interventi) tra i gruppi professionali, a cominciare proprio dal livello reddituale (elevato per esempio per notai e farmacisti, medio-basso per i taxisti), questo non sminuisce la necessità che il tema dell'adeguatezza dei livelli reddituali debba essere affrontato su basi universalistiche e non lasciato ai rapporti di forza tra corporazioni. L'articolo 36 della Costituzione italiana recita: *"Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa"*. L'articolo è perfetto in come affianca il principio di efficienza (la proporzionalità a quantità e qualità) al principio di equità e solidarietà sociale da rivolgere universalmente a tutti i lavoratori [26].

La rimozione delle rendite, pubbliche e private, e dei sovracosti che ingiustificatamente il consumatore paga per beni e servizi ha lo stesso valore di una riforma fiscale che alleggerisca il carico impositivo sui contribuenti, richiedendo efficienza ed efficacia all'organizzazione dello Stato: esattamente il contrario dell'"oppressione fiscale" di cui il provvedimento è stato tacciato.

Le professioni non sono immutabili nel tempo [27]. Prima si riesce ad affermare, con il giusto equilibrio richiesto nelle trasformazioni socio-economiche, questo principio, prima l'Italia potrà avviarsi a divenire una società aperta, in grado di valorizzare al meglio le proprie capacità umane e materiali. Assieme alla riorganizzazione dei servizi pubblici con criteri di efficienza (l'altro tema del decreto), la riforma delle professioni è un passaggio necessario per una rinascita del Paese, per una nuova "Costituzione" economica coerente con la Costituzione formale:

- che ne rispetti i principi/diritti del lavoro (articoli 1, 4 e 35), dell'uguaglianza di fronte alla legge (articolo 2), dell'iniziativa economica (articolo 41), della tutela della concorrenza (articolo 117);
- che, proprio rispettando questi principi/diritti, concorra a creare le compatibilità economiche per perseguire nei modi più efficienti ed efficaci l'equità e la solidarietà sociale.

Roma, lì 7 Luglio 2006

Fabio Pammolli

Nicola C. Salerno

NOTE

[1] E' sufficiente verificare quali differenziali di prezzo del pane esistano tra zone geografiche e tra aree metropolitane e di provincia, per comprendere in quale misura i limiti della corrente normativa possano ripercuotersi sulla vita delle famiglie.

[2] In molti casi è evidente che le modifiche progettate nel decreto non esauriscono le possibilità di razionalizzazione e ottimizzazione della normativa; e le dichiarazioni di fonte governativa seguite alla presentazione del decreto legge annunciano altre liberalizzazioni.

[3] E' la logica delle separazioni tra le varie fasi in "filiera" di una stessa prestazione che ha trovato applicazione in altri settori (si pensi alle *utilities* a rete). Si creano, così, le basi per l'efficienza produttiva in ogni singola fase, eliminando la possibilità di sussidi incrociati a favore di una fase, sorretti da restrizioni dell'offerta nella/e fase/i successiva/e.

[4] Cfr. su www.lavoce.info:

http://www.lavoce.info/news/view.php?SEARCH=assicurati&ACTION=search&AUTHOR=&RECORD_PAGE=5&id=2&cms_pk=1413&from=index. "L'aumento dei premi dell'assicurazione auto costituisce una anomalia del mercato italiano nel contesto dei Paesi UE. [...] Premi elevati rappresentano un tratto caratteristico dell'intero settore assicurativo italiano [...]", come afferma l'AGCM nell'"Indagine conoscitiva sul settore assicurazione autoveicoli" (2003).

[5] Per specialità medicinale si intende il farmaco autorizzato sulla base di un *dossier* completo contenente tutti i risultati sperimentali sui suoi effetti e sulla sua efficacia. Corrisponde al prodotto innovatore cui viene riconosciuto il brevetto.

[6] Quest'ultima crea un conflitto tra diritto (patrimoniale) privato e interesse pubblico soltanto nell'attuale contesto di contingentamento numerico delle farmacie. Se l'apertura delle farmacie fosse completamente liberalizzata, le due sfere del diritto si armonizzerebbero naturalmente.

[7] La quasi totalità dei costi della distribuzione al dettaglio dei farmaci ha natura fissa.

[8] I fattori produttivi della distribuzione al dettaglio dei farmaci (locali, remunerazione del personale specialistico e non, etc.) sono territorialmente contestualizzati. E' corretto, quindi, che i margini di ricavo non siano fissati in maniera omogenea su tutto il territorio nazionale, ma possano essere definiti liberamente, nel loro valore assoluto, a seconda dei costi dei fattori produttivi e del costo generale della vita nell'area in cui la professione è esercitata. Se sono assicurate condizioni di sufficiente concorrenzialità, la liberalizzazione dei margini di ricavo è uno strumento per pervenire ad equilibri socio-economici territoriali maggiormente coerenti e sostenibili.

[9] E' probabilmente l'esempio simbolicamente più forte, per la natura del bene in oggetto.

[10] Il decreto legge fa salve le Regioni che hanno già esercitato la loro competenza esclusiva. In realtà, trattandosi di una previsione normativa di base, che aspira a creare condizioni generali di efficienza-efficacia e trasparenza nell'azione di governo, è auspicabile che esista convergenza delle Regioni su posizioni uniformi.

[11] Sinora, l'aumento delle spese di conto corrente ha prodotto effetti decorsi 15 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (di cui normalmente tutti i correnti sono assidui lettori).

[12] Gli assegnatari di nuove licenze non possono cederle disgiuntamente dalla licenza originaria; devono, inoltre, avvalersi di conducenti il cui contratto di lavoro deve essere trasmesso all'autorità vigilante entro le 24 ore del giorno precedente il servizio.

[13] Cfr. su www.lavoce.info: http://www.lavoce.info/news/view.php?id=&cms_pk=306.

[14] Cfr. su www.lavoce.info: http://www.lavoce.info/news/view.php?id=31&cms_pk=318&from=index e http://www.lavoce.info/news/view.php?id=10&cms_pk=2268&uid=b582d7e97432cddc93dfe67e6461adbc. Un confronto significativo è quello tra il valore della licenza e il valore di mercato del principale (se non unico) *asset* strumentale, l'autovettura: una autovettura nuova, non utilitaria, ha un valor medio che non supera i 30 - 35 mila Euro, tra 1/5 e 1/7 del valore della licenza quando quest'ultima (che oltretutto non lo comprende, ma è aggiuntiva rispetto all'*asset*) vale 200 mila Euro.

[15] Cfr. su www.lavoce.info: http://www.lavoce.info/news/view.php?id=&cms_pk=306.

[16] Cfr. su www.lavoce.info: http://www.lavoce.info/news/view.php?id=31&cms_pk=1585&from=index.

[17] "Al momento, la riforma promossa dal Governo di centrosinistra nel 1998 sta funzionando a metà, per il potere di Comuni e Regioni che spesso rallentano l'apertura del mercato. Gli orari sono ancora sottoposti a regole, le aperture di grandi centri commerciali richiedono autorizzazioni non solo di tipo urbanistico, ma di vera programmazione di settore, il tipo di merci che possono essere vendute è tuttora limitata (per esempio, i supermercati non possono vendere benzina)." Cfr. su www.lavoce.info: http://www.lavoce.info/news/view.php?id=31&cms_pk=2047&from=index.

[18] E' ancora dibattuta, nella *policy* così come nella teoria, la reale praticabilità/utilità di coinvolgere il privato nella gestione dei servizi idrici, per la loro complessità e per le loro caratteristiche fisico-tecniche. Anche per questo motivo, non esiste ancora una direttiva comunitaria riguardante in maniera specifica la gestione dei servizi idrici, diversamente da quanto avviene per altre *public utilities* come l'energia elettrica e il gas. L'ultima legge settoriale italiana (la n. 26 del 1994) ha avviato il processo di

definizione degli ambiti territoriali ottimali (i cosiddetti "ATO"), cioè le aree geografiche alle quali far corrispondere un ciclo unificato dell'acqua, dalla sorgente, alla distribuzione, alla raccolta, alla depurazione (rispettando il più possibile la vicinanza delle fonti agli utilizzatori e i deflussi naturali). Ad oggi, degli 87 ATO creati (su 91 previsti) soltanto due (Frosinone ed Enna) sono stati assegnati in gestione attraverso una gara pubblica, mentre gli altri sono gestiti da società pubbliche o miste (*cfr.* www.lavoce.info).

[19] Sul tema *cfr.* AGCM, "Relazione Annuale dell'Attività - 1995", con la proposta "Amato" di estendere alle Autorità di regolazione la facoltà di adire la Corte Costituzionale; *cfr.* anche Nota CERM n. 1-06.

[20] *Cfr.* Daniele Marchesi su Il Sole 24 Ore del 5 Luglio 2006.

[21] *Cfr.* su www.lavoce.info: http://www.lavoce.info/news/view.php?id=10&cms_pk=2255&from=index.

[22] E' uno spunto di riflessione che necessita di approfondimento. Non è detto che i Comuni che è rilevante interconnettere appartengano alla stessa Regione.

[23] Ma in questo modo non si produce l'effetto paradossale che alcuni commercianti possono trovarsi a praticare prezzi più bassi in piena stagione (con libertà di sconto) che non a fine stagione (con gli sconti limitati nel tempo e nella percentuale)?

[24] Cioè impostare le riforme affinché il loro impatto non colpisca soltanto gli attuali attivi, nei casi in cui la normativa corporativistica abbia loro imposto dei costi di ingresso. Il problema esiste sicuramente per i taxisti, che *illo tempore* hanno dovuto pagare il costo della licenza e che adesso la possono vedere svalutata dall'apertura al mercato; potrebbe essere sollevato, però, anche per altre professioni, dove i costi di ingresso non hanno avuto natura viva ma sono consistiti per esempio in lunghi tempi di attesa prima di poter esercitare e ottenere dei redditi, o nel rischio (economicamente valutabile), sopportato per alcuni anni, di poter rimanere *outsider*. Da questo punto di vista, la natura prudente ed equilibrata del decreto (più volte sottolineata nei commenti) soddisfa la necessità di procedere per gradi. Poiché però le riforme non possono essere dilazionate ancora a lungo (il sistema socio-economico ne ha bisogno), prima inizia il processo, più praticabile è la gradualità. Se le riforme fossero state intraprese assieme al risanamento della finanza pubblica degli anni Novanta, adesso ...

[25] *Cfr.* Tito Boeri su www.lavoce.info:

http://www.lavoce.info/news/view.php?SEARCH=reddito+cittadinanza&ACTION=search&AUTHOR=&RECORD_PAGE=5&button.x=9&button.y=5&id=45&cms_pk=1948&from=index;

cfr. anche Emanuele Ranci Ortigosa:

http://www.lavoce.info/news/view.php?SEARCH=reddito+cittadinanza&ACTION=search&AUTHOR=&RECORD_PAGE=5&button.x=9&button.y=5&id=45&cms_pk=1948&from=index&id=45&cms_pk=1948&n_page=2,

e Cristina Dell'Aquila e Alessio Liguori:

http://www.lavoce.info/news/view.php?SEARCH=reddito+cittadinanza&ACTION=search&AUTHOR=&RECORD_PAGE=5&button.x=9&button.y=5&id=45&cms_pk=1948&from=index&id=45&cms_pk=1948&n_page=2&id=45&cms_pk=1948&n_page=3.

[26] Il primo principio garantisce coerenza tra retribuzioni e prodotto/produttività del lavoro, logica di base affinché il sistema economico funzioni e possa svilupparsi, creando nuove risorse anche per perseguire finalità equitative; il secondo principio afferma direttamente il valore dell'equità e della solidarietà, che sono anche strumenti di sviluppo, quando la libertà dal bisogno e l'integrità psico-fisica permettono scelte volte all'innalzamento professionale individuale o familiare (rivolte ai figli).

[27] Per fare un esempio, nei Paesi in cui il mercato dei taxi è aperto, la professione di taxista ha assunto dei connotati molto diversi: è ad elevato *turnover*, mediamente non dura tutta la vita, si colloca agli stadi iniziali di una progressione di carriera e di retribuzione. Tutto ciò, mentre quantità (disponibilità di vetture) e qualità (rapidità, comodità, sicurezza) del servizio non ne hanno avuto detrimento. Per una sintetica disamina delle riforme attuate in alcuni Paesi europei e *extra* europei, *cfr.* Andrea Boitani e Angela Bergantino su www.lavoce.info:

http://www.lavoce.info/news/view.php?SEARCH=taxi&ACTION=search&AUTHOR=&RECORD_PAGE=5&id=2&cms_pk=306&from=index.

**DECRETO LEGGE recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale,
per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica,
nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale***

TITOLO I

**Misure urgenti per lo sviluppo, la crescita e la promozione della concorrenza e della competitività,
per la tutela dei consumatori e
per la liberalizzazione di settori produttivi**

Articolo 1

(Finalità e ambito di intervento)

1. Gli articoli seguenti recano misure necessarie ed urgenti per garantire il rispetto degli articoli 43, 49, 81, 82 e 86 del Trattato istitutivo della Comunità europea ed assicurare l'osservanza delle raccomandazioni e dei pareri della Commissione europea, dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e delle Autorità di regolazione e vigilanza di settore, in relazione all'improcrastinabile esigenza di rafforzare la libertà di scelta del cittadino consumatore e la promozione di assetti di mercato maggiormente concorrenziali, anche al fine di favorire il rilancio dell'economia e dell'occupazione, attraverso la liberalizzazione di attività imprenditoriali e la creazione di nuovi posti di lavoro.
2. Le disposizioni seguenti sono adottate ai sensi degli articoli 3, 11, 41 e 117, commi primo e secondo, della Costituzione, con particolare riferimento alle materie di competenza statale della tutela della concorrenza, dell'ordinamento civile e della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.

Articolo 2

(Disposizioni urgenti per la tutela della concorrenza nel settore dei servizi professionali)

1. In conformità al principio comunitario di libera concorrenza ed a quello di libertà di circolazione delle persone e dei servizi, nonché al fine di assicurare agli utenti un'effettiva facoltà di scelta nell'esercizio dei propri diritti e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato, dalla data del presente provvedimento sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali:
 - a) la fissazione di tariffe obbligatorie fisse o minime ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti;
 - b) il divieto, anche parziale, di pubblicizzare i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto e il prezzo delle prestazioni;
 - c) il divieto di fornire all'utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di società di persone o associazioni tra professionisti, fermo restando che il medesimo professionista non può partecipare a più di una società e che la specifica prestazione deve essere resa da uno o più professionisti previamente indicati, sotto la propria personale responsabilità.
2. Sono fatte salve le disposizioni riguardanti l'esercizio delle professioni reso nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale o in rapporto convenzionale con lo stesso, nonché le eventuali tariffe massime prefissate in via generale a tutela degli utenti.
3. Le norme deontologiche e pattizie e i codici di autodisciplina che contengono le prescrizioni di cui al comma 1 lettere a), b), c) e d) sono adeguate entro il 1 gennaio 2007. In caso di mancato adeguamento, a decorrere dalla medesima data sono in ogni caso nulle per violazione di norma imperativa di legge.

Articolo 3

(Regole di tutela della concorrenza nel settore della distribuzione commerciale)

1. Ai sensi delle disposizioni del Trattato dell'Unione Europea in materia di tutela della concorrenza e libera circolazione delle merci e dei servizi ed al fine di garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità ed il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonché di assicurare ai consumatori finali un livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilità all'acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettere e) ed m) della Costituzione, costituisce principio fondamentale dell'ordinamento nazionale lo svolgimento sul territorio italiano delle attività economiche di distribuzione commerciale, ivi comprese la somministrazione di alimenti e bevande, senza i seguenti limiti e prescrizioni:

l'iscrizione a registri abilitanti ovvero possesso di requisiti professionali soggettivi per l'esercizio di attività commerciali, fatti salvi quelli riguardanti la tutela della salute e la tutela igienico-sanitaria degli alimenti;

- a) il rispetto di distanze minime obbligatorie tra attività commerciali appartenenti alla medesima tipologia di esercizio;
- b) le limitazioni quantitative all'assortimento merceologico offerto negli esercizi commerciali;
- c) il rispetto di limiti riferiti a quote di mercato predefinite o calcolate sul volume delle vendite a livello territoriale sub regionale;
- d) la fissazione di divieti generali ad effettuare vendite promozionali, a meno che non siano prescritti dal diritto comunitario;
- e) l'ottenimento di autorizzazioni preventive e le limitazioni di ordine temporale allo svolgimento di vendite promozionali di prodotti, effettuate all'interno degli esercizi commerciali, tranne che nei casi di saldi di fine stagione e di vendite sottocosto.

2. Sono fatte salve le disposizioni che disciplinano le vendite sottocosto e i saldi di fine stagione.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari statali di disciplina del settore della distribuzione commerciale incompatibili con il comma 1.

4. Le regioni e gli enti locali adeguano le proprie disposizioni legislative e regolamentari ai principi e alle disposizioni di cui al comma 1 entro il primo gennaio 2007.

Articolo 4

(Disposizioni urgenti per la liberalizzazione dell'attività di produzione di pane)

1. Al fine di favorire la promozione di un assetto maggiormente concorrenziale nel settore della panificazione ed assicurare una più ampia accessibilità dei consumatori ai relativi prodotti, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, sono abrogate la legge 31 luglio 1956, n. 1002 e la lettera b) dell'articolo 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

2. L'impianto di un nuovo panificio ed il trasferimento o la trasformazione di panifici esistenti sono soggetti a dichiarazione di inizio attività da presentare al comune competente per territorio ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241. La dichiarazione deve essere corredata dall'autorizzazione della competente Azienda sanitaria locale in merito ai requisiti igienico-sanitari e dall'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, dal titolo abilitativo edilizio e dal permesso di agibilità dei locali.

3. I comuni e le autorità competenti in materia igienico-sanitaria esercitano le rispettive funzioni di vigilanza.

4. Le violazioni delle prescrizioni di cui al presente articolo sono punite ai sensi dell'articolo 22 commi 1, 2, 5 lettera e), e 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

Articolo 5

(Interventi urgenti nel campo della distribuzione di farmaci)

1. Gli esercizi commerciali di cui all'articolo 4, lettere d), e) e f) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, possono effettuare attività di vendita al pubblico dei farmaci da banco o di automedicazione, di cui all'articolo 9 bis della legge 16 novembre 2001, n. 405, e di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica, secondo le modalità previste dal presente articolo. E' abrogata ogni norma incompatibile.
2. La vendita di cui al comma 1 è consentita durante l'orario di apertura dell'esercizio commerciale, in una parte della sua superficie ben definita e distinta dagli altri reparti, con l'assistenza di uno o più farmacisti abilitati all'esercizio della professione ed iscritti al relativo ordine. Sono, comunque, vietati i concorsi, le operazioni a premio e le vendite sotto costo aventi ad oggetto farmaci.
3. Lo sconto sul prezzo indicato dal produttore o dal distributore sulla confezione di ogni farmaco può essere liberamente determinato da ciascun distributore al dettaglio, purché sia esposto in modo leggibile e chiaro al consumatore e sia praticato a tutti gli acquirenti. Ogni clausola contrattuale contraria è nulla. Sono abrogati l'articolo 4 del decreto legge 27 maggio 2005, n. 87, convertito in legge 26 luglio 2005, n. 149 ed ogni altra norma incompatibile.
4. Alla lettera b) dell'articolo 105 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, è aggiunto, infine, il seguente periodo: "L'obbligo di chi commercia all'ingrosso farmaci di detenere almeno il 90% delle specialità in commercio non si applica ai medicinali non ammessi a rimborso da parte del servizio sanitario nazionale, fatta salva la possibilità del rivenditore al dettaglio di rifornirsi presso altro grossista".
5. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362 è soppresso il seguente periodo: "che gestiscano farmacie anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge"; al comma 2 del medesimo articolo è soppresso il seguente periodo "della provincia in cui ha sede la società"; al comma 1, della lettera a) dell'articolo 8 della medesima legge è soppressa la parola "distribuzione".
6. Sono abrogati i commi 5,6, 7, 9 e 10 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362.
7. All'articolo 100 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Le attività di distribuzione all'ingrosso di medicinali e quella di fornitura al pubblico di medicinali in farmacia sono tra loro incompatibili se svolte dal medesimo soggetto imprenditoriale".

Articolo 6

(Deroga al divieto di cumulo di licenze per il servizio di taxi)

1. Al fine di assicurare agli utenti del servizio taxi una maggiore offerta, in linea con le esigenze della mobilità urbana, all'articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, o dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
"2 bis. Fatta salva la possibilità di conferire nuove licenze secondo la vigente programmazione numerica, i Comuni possono bandire pubblici concorsi, nonché concorsi riservati ai titolari di licenza taxi, in deroga alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, per l'assegnazione a titolo oneroso di licenze eccedenti la vigente programmazione numerica. Nei casi in cui i comuni esercitano la facoltà di cui al primo periodo, i soggetti di cui all'articolo 7 assegnatari delle nuove licenze non le possono cedere separatamente dalla licenza originaria. I proventi derivanti dall'assegnazione a titolo oneroso delle nuove licenze sono ripartiti, in misura non superiore all'80% e non inferiore al 60%, tra i titolari di licenza taxi del medesimo comune che mantengono una sola licenza. In ogni caso i titolari di licenza devono esercitare il servizio personalmente ovvero avvalersi di conducenti iscritti nel ruolo di cui all'articolo 6, il cui contratto di lavoro subordinato deve essere trasmesso all'amministrazione vigilante entro le ore 24 del giorno precedente il servizio, I comuni possono altresì rilasciare titoli autorizzatoli temporanei, non cedibili, per fronteggiare eventi straordinari."

Articolo 7

(Misure urgenti in materia di passaggi di proprietà di beni mobili registrati)

1. L'autenticazione degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione di beni mobili registrati e rimorchi o la costituzione di diritti di garanzia sui medesimi può essere richiesta anche agli uffici comunali ed ai titolari degli Sportelli telematici dell'automobilista di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, che sono tenuti a rilasciarla gratuitamente, salvo i previsti diritti di segreteria, nella stessa data della richiesta, salvo motivato diniego.
2. I commi 390 e 391 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 sono abrogati.

Articolo 8

(Clausole anticoncorrenziali in tema di responsabilità civile auto)

1. In conformità al principio comunitario della concorrenza e alle regole sancite dagli articoli 81, 82 e 86 del Trattato istitutivo della Comunità europea, dalla data di entrata in vigore del presente decreto è fatto divieto alle compagnie assicurative e ai loro agenti di vendita di stipulare nuove clausole contrattuali di distribuzione esclusiva e di imposizione di prezzi minimi o di sconti massimi per l'offerta di polizze relative all'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile auto.
2. Le clausole contrattuali che legano, in esclusiva, uno o più agenti assicurativi o altro distributore di servizi assicurativi relativi al ramo responsabilità civile auto ad una o più compagnie assicurative individuate, o che impongono ai medesimi soggetti il prezzo minimo o lo sconto massimo praticabili ai consumatori per gli stessi servizi sono mille secondo quanto previsto dall'articolo 1418 del codice civile. Le clausole sottoscritte prima della data di entrata in vigore del presente decreto sono fatte salve sino alla loro naturale scadenza e comunque non oltre il 1 gennaio 2008.
3. Fatto salvo quanto disposto dal comma 2, costituiscono intesa restrittiva ai sensi dell'articolo 2 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, l'imposizione di un mandato di distribuzione esclusiva o del rispetto di prezzi minimi o di sconti massimi al consumatore finale nell'adempimento dei contratti che regolano il rapporto di agenzia di assicurazione relativamente all'assicurazione obbligatoria per responsabilità civile auto.

Articolo 9

(Prime misure per il sistema informativo sui prezzi dei prodotti agro-alimentari)

1. All'art. 23 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, in legge 24 novembre 2003, n. 326, sono aggiunti i seguenti commi:
"3. *Al fine di garantire l'informazione al consumatore, potenziando il sistema della rilevazione dei prezzi all'ingrosso ed al dettaglio dei prodotti agro-alimentari e migliorandone l'efficienza ed efficacia, il Ministero dello sviluppo economico mette a disposizione delle Regioni, delle Province e dei Comuni il collegamento al sistema informativo del Consorzio obbligatorio Infomercati, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 421, secondo le modalità prefissate dal medesimo Ministero.*"
4. I dati aggregati raccolti sono resi pubblici anche mediante la pubblicazione sul sito *internet* e la stipula di convenzioni gratuite con testate giornalistiche ed emittenti radio televisive".
2. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 421, è aggiunta la seguente lettera:
"d) *effettuare, a richiesta delle Amministrazioni pubbliche interessate, rilevazioni dei prezzi al dettaglio dei prodotti agro-alimentari.*"

Articolo 10

(Condizioni contrattuali dei conti correnti bancari)

1. L'articolo 118 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico bancario è sostituito dal seguente:

" 1. Nei contratti di durata può essere convenuta la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni di contratto qualora sussista un giustificato motivo."

2. Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata espressamente al cliente per iscritto, secondo modalità immediatamente comprensibili, con preavviso minimo di trenta giorni.

3. Entro sessanta giorni dal ricevimento dalla comunicazione scritta, il cliente ha diritto di recedere senza penalità e senza spese di chiusura e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

4. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci, se pregiudizievoli per il consumatore.

5. Le variazioni dipendenti da modifiche del tasso di riferimento devono operare, contestualmente in pari misura, sia sui tassi debitori sia su quelli creditori.

Articolo 11

(Disposizioni urgenti in materia di soppressione di commissioni)

1. Sono soppresse le commissioni istituite dall'articolo 6, della legge 25 agosto 1991, n. 287. Le relative funzioni sono svolte dalle Amministrazioni titolari dei relativi procedimenti amministrativi;

2. Sono soppresse le commissioni istituite dagli articoli 4 e 7 della legge 3 febbraio 1989, n. 39. Le relative funzioni sono svolte rispettivamente dal Ministero dello sviluppo economico e dalle Camere di commercio.

3. Della commissione giudicatrice prevista dall'articolo 1 del decreto ministeriale 7 ottobre 1993, n. 589 non possono far parte gli iscritti al ruolo degli agenti d'affari in mediazione.

4. Sono soppresse le commissioni istituite dagli articoli 4 e 8 della legge 3 maggio 1985, n. 204. Le relative funzioni sono svolte rispettivamente dalle Camere di commercio e dal Ministero dello sviluppo economico.

5. Dei Comitati tecnici istituiti presso le Camere di commercio per la rilevazione degli usi commerciali non possono far parte i rappresentanti di categorie aventi interesse diretto nella specifica materia oggetto di rilevazione.

Articolo 12

(Disposizioni in materia di circolazione dei veicoli e di trasporto comunale e intercomunale)

1. Fermi restando i principi di universalità, accessibilità ed adeguatezza dei servizi pubblici di trasporto locale ed al fine di assicurare un assetto maggiormente concorrenziale delle connesse attività economiche e di favorire il pieno esercizio del diritto dei cittadini alla mobilità, i Comuni possono prevedere che il trasporto di linea di passeggeri accessibile al pubblico, in ambito comunale e intercomunale, sia svolto in tutto il territorio o in tratte e per tempi predeterminati, anche dai soggetti in possesso dei necessari requisiti tecnico-professionali, fermi restando la disciplina di cui al comma 2 ed il divieto di disporre finanziamenti in qualsiasi forma a favore dei predetti soggetti. I comuni sede di scali ferroviari, portuali e aeroportuali sono comunque tenuti a consentire l'accesso allo scalo da parte degli operatori autorizzati ai sensi del presente comma da comuni del bacino servito.

2. A tutela del diritto alla salute, alla salubrità ambientale ed alla sicurezza degli utenti della strada e dell'interesse pubblico ad una adeguata mobilità urbana, gli enti locali disciplinano secondo modalità non discriminatorie tra gli operatori economici ed in conformità ai principi di sussidiarietà, proporzionalità e leale cooperazione, l'accesso, il transito e la fermata nelle diverse aree dei centri

abitati di ciascuna categoria di veicolo, anche in relazione alle specifiche modalità di utilizzo in particolari contesti urbani e di traffico. Per ragioni di sicurezza della circolazione, possono altresì essere previste zone di divieto di fermata, anche limitato a fasce orarie. Le infrazioni possono essere rilevate senza contestazione immediata, anche mediante l'impiego di mezzi di rilevazione fotografica o telematica.

Articolo 13

(Integrazione dei poteri dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato)

1. Al capo II della legge 10 ottobre 1990, n. 287, dopo l'articolo 14 sono aggiunti i seguenti articoli:

"Art.14bis

Misure cautelari

1. *Nei casi di urgenza dovuta al rischio di un danno grave e irreparabile per la concorrenza, l'Autorità può, d'ufficio, ove constati ad un sommario esame la sussistenza di un'infrazione, deliberare l'adozione di misure cautelari.*

2. *Le decisioni adottate ai sensi del comma 1 sono applicabili per un determinato periodo di tempo e, se necessario ed opportuno, possono essere rinnovate.*

3. *L'Autorità, quando le imprese non adempiano a una decisione che dispone misure cautelari, può infliggere sanzioni amministrative pecuniarie fino al 3 per cento del fatturato.*

Art.14 ter

Impegni

1. *Fino alla decisione di cui all'articolo 15 che accerta la violazione degli articoli 2 o 3 o degli articoli 81 o 82 del Trattato CE, le imprese possono presentare degli impegni tali da far cessare l'infrazione. L'Autorità, qualora ritenga tali impegni idonei a far cessare l'infrazione, può renderli obbligatori per le imprese e chiudere il procedimento senza accertare l'illecito."*

2. *L'Autorità in caso di mancato rispetto degli impegni resi obbligatori ai sensi del comma 1 può irrogare un sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento del fatturato.*

3. *L'Autorità può d'ufficio riaprire il procedimento se:*

- a) *si modifica la situazione di fatto rispetto ad un elemento su cui si fonda la decisione;*
- b) *le imprese interessate contravvengono agli impegni assunti;*
- c) *la decisione si fonda su informazioni trasmesse dalle parti che sono incomplete inesatte o fuorvianti"*

4. All'articolo 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, è aggiunto dopo il comma 2, il seguente:

"3. L'Autorità, in conformità all'ordinamento comunitario, definisce con proprio provvedimento generale i casi in cui, in virtù della qualificata collaborazione prestata dalle imprese nell'accertamento di infrazioni alle regole di concorrenza, la sanzione amministrativa pecuniaria può essere ridotta in misura non superiore alla metà."

* Testo del decreto legge prelevato da http://www.governo.it/GovernoInforma/documenti_ministeri/decreto_legge.pdf.

CERM - *Competitività, Regolazione, Mercati*
Via G. Poli n. 29
00187 ROMA, Italy
Tel.: 06 - 69.19.09.42
Fax: 06 - 69.78.87.75
www.cermlab.it
cermlab@cermlab.it

Competitività
Regolazione
Mercati

CERM

CERM pubblica

Note, Quaderni e Rapporti



nell'ambito delle Aree Tematiche:

FR - *Finanza Pubblica & Riforme* | **LR** - *Liberalizzazioni & Regolazione* | **IP** - *Innovazione & Produttività*